PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1703 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:
Approvazione dell'Avviso di coprogettazione per la realizzazione del servizio di Assistenza e aiuto alle vittime dei reati (Euro 450.000,00, CUP C69G26000440003), ai sensi della Direttiva 2012/29/UE, dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, dell'art. 8 della legge provinciale n. 8 del 2005 e degli artt. 14 e 36-bis della legge provinciale n. 13 del 2007.

Il giorno **06 Novembre 2026** ad ore **08:30** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	**MAURIZIO FUGATTI**
Presenti:	VICEPRESIDENTE	**ACHILLE SPINELLI**
	ASSESSORE	**ROBERTO FAILONI**
		FRANCESCA GEROSA
		SIMONE MARCHIORI
		MARIO TONINA
		GIULIA ZANOTELLI
Assenti:	ASSESSORE	**MATTIA GOTTARDI**
Assiste:	IL DIRIGENTE	**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica

La tutela, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato, nonché il contrasto ad ogni forma di vittimizzazione secondaria, sono espressamente previsti dalla normativa internazionale, in particolare dalla Direttiva (UE) 2012/29 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 da ultimo consolidata con la Direttiva (UE) 2026/1472.
A livello locale, la garanzia dei diritti fondamentali di chi subisce un reato trova riferimento nell'articolo 8 della legge provinciale n. 8 del 2005 (*Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale*), che prevede la promozione di attività di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati e in particolare la realizzazione di sportelli dedicati, quali strumenti di risposta ai bisogni delle persone offese, con particolare riguardo alle categorie più fragili.
In questo ambito, il Consiglio provinciale con l'approvazione dell'ordine del giorno n. 109/XVII del 17 dicembre 2024 ha impegnato la Giunta ad avviare una verifica sullo strumento dello sportello per vittime di reato, già attivo in altre realtà regionali, al fine di valutarne la realizzazione in provincia di Trento.
Al fine quindi di dare attuazione alla normativa vigente e all'impegno politico citato, è stato avviato un confronto con altre realtà regionali, nelle quali sono già attivi servizi di assistenza e aiuto alle vittime di reati e sono stati analizzati i dati sulla criminalità in Trentino.
Da tale approfondimento è emersa l'esigenza di realizzare nel territorio provinciale un servizio di assistenza e aiuto alle vittime di qualsiasi tipologia di reato (ad eccezione delle donne vittime di violenza che trovano già risposta nei Centri Antiviolenza), che risponda in modo organico e tempestivo ai bisogni di accoglienza, supporto e orientamento di chiunque abbia subito un danno fisico, psicologico, emotivo o economico in conseguenza di un fatto criminoso, al fine di supportare la piena ripresa della propria vita personale e sociale.

Il servizio di Assistenza e aiuto alle vittime dei reati (di seguito Servizio) è riconducibile alla scheda 6.1 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2187 del 2024 (di seguito Catalogo) e rientra tra i servizi socio-assistenziali di competenza provinciale, per i quali le "*Linee Guida sulle modalità di finanziamento e affidamento di servizi e interventi socio-assistenziali in provincia di Trento*", approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 548 del 2025, invitano ad applicare modalità di affidamento/finanziamento che utilizzano strumenti di amministrazione condivisa. Tali strumenti permettono di sviluppare servizi socio-assistenziali rispondenti ai bisogni della cittadinanza grazie alla speciale relazione che si instaura tra Ente pubblico ed Enti del Terzo Settore, in piena attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale come previsto dall'articolo 118 della Costituzione.

Dall'analisi del contesto e delle caratteristiche del Servizio, svolta secondo quanto indicato nelle *Linee Guida A* (*Per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di realizzazione di servizi e interventi socio-assistenziali*), il cui esito è riportato nell'Allegato 1 del presente provvedimento recante "Schema pianificazione affidamenti - servizio di Assistenza e aiuto alle vittime dei reati", emerge che gli strumenti di affidamento/finanziamento più idonei sono quelli collaborativi, ovvero la "coprogettazione" (7 punti) e il "contributo" (7 punti), di cui rispettivamente agli artt. 14 e 36-bis della legge provinciale n. 13 del 2007 (Legge sulle politiche sociali). La coprogettazione risulta lo strumento più adatto in quanto realizza il massimo livello di collaborazione tra i soggetti pubblici e privati coinvolti, e permette, anche trattandosi di un servizio nuovo, di definire in modo condiviso gli elementi del progetto finale, sulla base di quello di massima allegato a questo provvedimento.

Considerato che l'esito della coprogettazione è la concessione di contributi, è stato effettuato un approfondimento, sulla base di esempi e modelli realizzati con il supporto della Fondazione Franco Demarchi e di esperti dell'Università di Trento, al fine di verificare il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato. Da tale approfondimento risulta che il Servizio è da qualificarsi come servizio di natura non economica (SINEG) come emerge nell'Allegato 2 di questo provvedimento recante "Qualifica del servizio di Assistenza e aiuto alle vittime dei reati quale Servizio di natura non economica, ai sensi dell'art. 36 bis, c. 1 bis della legge provinciale n. 13 del 2007"; i relativi contributi concessi ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007 non sono quindi da considerarsi come aiuti di Stato ai sensi della normativa dell'Unione europea.

Si propone quindi l'approvazione dei due citati allegati 1 e 2 recanti rispettivamente "Schema pianificazione affidamenti - servizio di Assistenza e aiuto alle vittime dei reati" e "Qualifica del servizio di Assistenza e aiuto alle vittime dei reati quale Servizio di natura non economica, ai sensi dell'art. 36 bis, c. 1 bis della legge provinciale n. 13 del 2007".

In conformità del citato articolo 36 bis, comma 1, le menzionate Linee Guida E precisano che i servizi e gli interventi socio-assistenziali ammissibili a contributo in regime di partenariato sono esclusivamente quelli previsti dagli articoli da 31 a 34 della legge stessa e ricompresi nel Catalogo dei servizi socio-assistenziali adottato ai sensi dell'art. 3 del D.P.P. n. 3 del 2018. Tra questi rientra anche il Servizio oggetto di questo provvedimento.

Per quanto sopra esposto, si propone di prevedere quale modalità di affidamento e finanziamento per il Servizio lo strumento della coprogettazione, il cui esito sarà la concessione del contributo a copertura delle spese, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, dell'art. 8 della legge provinciale n. 8 del 2005 e degli artt. 14 e 36-bis della legge provinciale n. 13 del 2007. In particolare, si opta per il modello del "progetto unitario", che prevede la partecipazione di tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti indicati nell'Avviso allegato a questo provvedimento, con l'obiettivo di promuovere il più ampio coinvolgimento nella definizione e realizzazione del progetto in un'ottica di filiera e di rete, attraverso la composizione delle proposte e del contributo proattivo apportato da ciascun partecipante.

Si precisa in merito che la partecipazione al procedimento di coprogettazione non dà diritto a corrispettivi o compensi comunque denominati e non costituisce impegno alcuno per l'Amministrazione procedente per il comune sforzo di elaborazione da parte dei partecipanti.

Si propone dunque, in attuazione di quanto sopra espresso, di approvare l'allegato 3 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale di questo provvedimento, recante "Avviso di coprogettazione per la realizzazione del servizio di Assistenza e aiuto alle vittime dei reati ai sensi della Direttiva 2012/29/UE, dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, dell'art. 8 della legge provinciale n. 8 del 2005 e degli artt. 14 e 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007" e il relativo allegato n. 3.a "Progetto di massima per la realizzazione del servizio di Assistenza e aiuto alle vittime dei reati";

E’ previsto che la coprogettazione si concluda entro il 31 dicembre 2026, fatta salva la possibilità di proroga per il tempo necessario in presenza di comprovate esigenze.

Al termine del percorso di coprogettazione è prevista la stipula di una Convenzione con gli enti realizzatori. Il Servizio decorre presumibilmente dall'1 gennaio 2027, anche nelle more di stipula della Convenzione, e termina il 31 dicembre 2029, ferma restando la facoltà di rinnovo per un massimo di ulteriori 24 mesi con le modalità previste dall'Avviso e compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio provinciale.

Le risorse messe a disposizione per il Servizio ammontano a Euro 150.000,00 all'anno per massimo 3 anni, per un totale complessivo pari ad Euro 450.000,00. L’importo del contributo riferito al primo anno e conseguentemente quello complessivo può essere rideterminato in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio del Servizio.

Tali risorse sono utilizzate per rimborsare, con la forma del contributo ai sensi dell’art. 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007 le spese derivanti dall’attuazione del Progetto finale. Il contributo è pari al 100% della differenza tra le spese ammissibili ed eventuali entrate correlate al Servizio, per il massimo di spesa complessiva riferita all’importo sopra indicato.

In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene di far fronte alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad Euro 450.000,00, prenotando la stessa sul capitolo 203100-001, tenuto conto dell'esigibilità della spesa, nel seguente modo:

- Euro 127.500,00 sull’esercizio finanziario 2027;
- Euro 150.000,00 sull’esercizio finanziario 2028;
- Euro 150.000,00 sull’esercizio finanziario 2029;
- Euro 22.500,00 sull’esercizio finanziario 2030;

Si propone di demandare a successivi provvedimenti della Dirigente della Struttura provinciale competente l'adozione della modulistica per la partecipazione, l'approvazione del Progetto unitario finale, l'approvazione dello schema di Convenzione, la concessione del contributo e la relativa assunzione degli impegni di spesa e quant’altro necessario all’attuazione dei progetti unitari finali. Allo stesso modo si demanda l’autorizzazione all’opzione di rinnovo della convenzione per il periodo di 24 mesi e l’eventuale proroga, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo soggetto gestore, a specifico provvedimento dirigenziale da adottarsi prima dell'inizio delle attività da rinnovare e/o prorogare e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sul bilancio provinciale.

La presente proposta di provvedimento risulta coerente con l’Obiettivo di medio lungo periodo 10.3 “Sicurezza dei cittadini garantita attraverso la prevenzione e il contrasto dell’illegalità in tutte le sue manifestazioni” della Strategia provinciale per la XVII Legislatura, approvata con deliberazione n. 990 del 28 giugno 2024. Inoltre, lo stesso rientra nella politica 10.3.1 “Incrementare il grado di sicurezza del territorio e dei cittadini: politiche di sviluppo e di prevenzione in ambito sociale, ambientale ed economico, che concorrono all’ordinata e civile convivenza, anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà” del Documento di Economia e Finanza Provinciale 2027- 2029.

Si dà atto, infine, nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali e del Piano Anticorruzione vigente, che in capo alla Dirigente della Struttura provinciale competente e al personale incaricato dell'istruttoria e del procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8;
- vista la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- visto l'articolo 55 del D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore;
- visto il D.Lgs. n. 159 del 2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009*, *n. 42*, e in particolare l'articolo 56 e l'allegato 4/2, tenuto conto dell'esigibilità della spesa;
- visti i pareri dei Servizi di staff, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 2016;

a voti unanimi, legalmente espressi,

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziali di questo provvedimento, l'allegato n. 1 recante "Schema pianificazione affidamenti - servizio di Assistenza e aiuto alle vittime dei reati" da cui risulta il procedimento di coprogettazione quale modalità di affidamento /finanziamento e l'allegato n. 2 recante "Qualifica del servizio di Assistenza e aiuto alle vittime dei reati quale Servizio di natura non economica, ai sensi dell'art. 36 bis, c. 1 bis della legge provinciale n. 13 del 2007";
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato 3 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale di questo provvedimento, recante "Avviso di coprogettazione per la realizzazione del servizio di Assistenza e aiuto alle vittime dei reati ai sensi della Direttiva 2012/29/UE, dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, dell'art. 8 della legge provinciale n. 8 del 2005 e degli artt. 14 e 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007" e il relativo allegato n. 3.a "Progetto di massima per la realizzazione del servizio di Assistenza e aiuto alle vittime dei reati";

3. di nominare la dirigente della Struttura provinciale competente in materia di prevenzione della criminalità responsabile del procedimento, ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1992;
4. di stabilire che la partecipazione del procedimento di coprogettazione non dà diritto a corrispettivi o compensi comunque denominati e non costituisce impegno alcuno per l'Amministrazione procedente per il comune sforzo di elaborazione da parte dei partecipanti;
5. di quantificare in complessivi Euro 450.000,00 la spesa massima derivante dal presente provvedimento per la durata di 36 mesi a decorrere presumibilmente dall'1 gennaio 2027. Tale importo può essere rideterminato in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio del Servizio;
6. di prenotare la spesa complessiva pari ad Euro 450.000,00, di cui al punto 5, sul capitolo 203100-001 imputando le somme in base alla loro esigibilità, nel seguente modo:
 - Euro 127.500,00 sull'esercizio finanziario 2027;
 - Euro 150.000,00 sull'esercizio finanziario 2028;
 - Euro 150.000,00 sull'esercizio finanziario 2029;
 - Euro 22.500,00 sull'esercizio finanziario 2030;
7. di demandare a successivi provvedimenti della dirigente della Struttura provinciale competente in materia di prevenzione della criminalità:
 - l'adozione della modulistica necessaria per la partecipazione ai procedimenti di coprogettazione;
 - l'approvazione del Progetto unitario finale;
 - l'approvazione dello schema di convenzione;
 - la concessione del relativo contributo con l'assunzione del corrispondente impegno di spesa;
 - quant'altro necessario all'attuazione del Progetto unitario finale;
 - la sottoscrizione della Convenzione da stipulare con l'ente realizzatore e in caso di più enti con l'ente capofila del progetto unitario finale;
 - l'autorizzazione all'opzione di rinnovo della Convenzione per il periodo di 24 mesi e l'eventuale proroga, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo soggetto gestore, da adottarsi prima dell'inizio delle attività da rinnovare e/o prorogare e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sul bilancio provinciale;
8. di prevedere che, successivamente all'approvazione del Progetto, il Servizio presumibilmente sia avviato dall'1 gennaio 2027, anche nelle more della sottoscrizione della convenzione e abbia termine il 31 dicembre 2029;
9. di dare atto che al Servizio di cui al presente provvedimento, in attuazione dell'art. 11 della legge n. 3 del 2003 e s.m., è stato attribuito il seguente codice CUP C69G26000440003;
10. di rinviare l'acquisizione del CIG alla fase di concessione del contributo/stipula della convenzione;
11. di disporre l'utilizzo degli stanziamenti disponibili autorizzati sugli anni successivi a questa legislatura, al fine di consentire il finanziamento del bando;
12. di dare atto che, per le motivazioni di cui in premessa, i Servizi oggetto del presente provvedimento non rilevano ai fini della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
13. di disporre la pubblicazione dell'Avviso di cui al precedente punto 2 sul sito internet istituzionale della Provincia e sul sito www.trentinosociale.provincia.tn.it;

14. di dare atto che, se recante una lesione diretta dei propri interessi legittimi, questo provvedimento, salva la tutela dei diritti soggettivi avanti al Giudice ordinario, può essere impugnato davanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento per chiederne l'annullamento entro 60 giorni dalla pubblicazione nel sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento; in alternativa questo provvedimento può essere impugnato con ricorso amministrativo straordinario ai sensi del DPR 1199/1971 per chiederne l'annullamento entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Adunanza chiusa ad ore 09:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 all. 1 - Scheda pianificazione affidamenti -

002 all. 2 - Scheda SINEG

003 all. 3- AVVISO

004 all. 3.a - PROGETTO DI MASSIMA

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Schema pianificazione affidamenti

Oggetto Servizio/intervento

Servizio di Assistenza e aiuto alle vittime dei reati

Descrizione servizio/intervento con richiamo al catalogo, breve storia e fabbisogno

Il Servizio di Assistenza e aiuto alle vittime dei reati trova collocazione formale nella Scheda 6.1 "Sportello sociale - Centro di informazione, ascolto e sostegno" del Catalogo dei Servizi socioassistenziali della Provincia autonoma di Trento, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2187 del 2024 (di seguito Catalogo), e si articola mediante la gestione diretta di una rete di sportelli territoriali di prossimità.
Nello specifico, lo Sportello per le vittime di reato si configura quale servizio pubblico generalista e ad accesso universale, concepito per offrire accoglienza, supporto e orientamento a chiunque abbia subito un danno fisico, psicologico, emotivo o economico in conseguenza di un fatto criminoso.
Il Servizio pone al centro la persona e le sue specifiche esigenze di tutela. Il Servizio offre uno spazio sicuro, riservato e neutrale, in cui la persona viene riconosciuta quale titolare di diritti; non svolge alcuna funzione di polizia né di accertamento giudiziario, ponendosi invece come punto di
snodo e raccordo integrato con le risorse sanitarie, legali, sociali e di tutela del territorio.
Il Servizio comprende inoltre la pianificazione e la diffusione, in rete con i competenti uffici provinciali e gli enti interessati, di campagne pubbliche di informazione, sensibilizzazione e prevenzione, con un focus prioritario rivolto al contrasto dei reati predatori e delle truffe.
L'iniziativa prevede anche lo sviluppo di azioni di sistema orientate al consolidamento della rete territoriale di supporto, la cui regia rimane in capo alla Provincia autonoma di Trento.

Ricognizione contesto

1 - Fabbisogno servizio da parte Ente pubblico

LIMITATO a poche situazioni

Motivazione risposta

Il fabbisogno è stimato come limitato in quanto si tratta di un intervento di nuova attivazione, attualmente in fase di prima integrazione nella rete dei servizi territoriali e da far conoscere alla cittadinanza, nonché commisurato all'indice di criminalità della provincia di Trento, storicamente tra i più bassi a livello nazionale.

2 - Condizione di bisogno

GENERICA E DIFFUSA

Motivazione risposta

Un reato può colpire chiunque, indipendentemente dall'estrazione sociale, dall'età, dal genere o dalla condizione economica. La condizione di bisogno della vittima non è legata a una preesistente condizione di vulnerabilità o marginalità sociale, ma nasce dall'evento traumatico del reato stesso, rendendola un fenomeno diffuso su tutta la popolazione.

3 - L'oggetto del servizio risponde al soddisfacimento dei soli livelli essenziali

SI'

Motivazione risposta

Il servizio è generalista e assicura il soddisfacimento di bisogni essenziali di informazione e orientamento.

4 - Specialismo professionale e presenza volontariato

ESCLUSIVO E/O PREVALENTE APPORTO PROFESSIONALE

Motivazione risposta

Il modello di Servizio, tenuto conto della complessità delle condizioni dei beneficiari e della tipologia di intervento, richiede un approccio specialistico assicurato da profili e competenze professionali. La presenza di volontari è ammessa, ma non in via prevalente e in ogni caso con funzioni di integrazione e supporto.

5 - Dimensione territoriale e radicamento

SERVIZIO DA ATTIVARE FUORI DAL CONTESTO LOCALE

Motivazione risposta

Il servizio si svolge nel territorio provinciale, dislocato in diverse sedi.

6 - Verifica della situazione in relazione alla disponibilità/titolarità delle strutture per i servizi residenziali, semiresidenziali e di accompagnamento al lavoro

L'IMMOBILE È DI PROPRIETÀ O COMUNQUE IN DISPONIBILITÀ DEL SOGGETTO ACCREDITATO

Motivazione risposta

L'ente affidante non destina immobili al Servizio di assistenza e aiuto alle vittime dei reati.

Progettazione servizio/intervento

7 - Sviluppo comunitario come finalità del Servizio/Progetto

No

Motivazione risposta

La finalità prevalente riguarda l'ascolto, l'informazione, l'assistenza e l'orientamento delle vittime dei reati o di persone legate alle vittime che risentono delle conseguenze del reato.

8 - Capacità di scelta da parte del beneficiario

Sì anche con presenza di mediazione professionale

Motivazione risposta

Le/i beneficiarie/i scelgono di rivolgersi al Servizio e possono esprimere la propria volontà e capacità rispetto agli interventi che vengono proposti. L'autodeterminazione delle vittime è al centro delle attività.

9 - Livello di personalizzazione nella modalità di erogazione del servizio (sedi, orari...)

BASSO

Motivazione risposta

La modalità di erogazione del Servizio è di tipo sportello sociale, che si caratterizza per tipologie standard che comunque si differenziano leggermente in base al caso specifico.

10 - Tipologia attività/servizio

ATTIVITA' TRADIZIONALE DA INNOVARE e/o SPERIMENTALE O INNOVATIVA

Motivazione risposta

La tipologia di Servizio è qualificabile come sperimentale e innovativa poiché introduce per la prima volta sul territorio provinciale un modello d'intervento generalista per le vittime di qualsiasi tipologia di reato.

11 - Inclusione sociale e coinvolgimento del territorio

RILEVANTE E NECESSARIO

Motivazione risposta

L'inclusione sociale e il coinvolgimento del territorio sono rilevanti e necessari in quanto la piena tutela della persona offesa richiede non solo il superamento del trauma e dello stigma sociale, ma anche la costruzione di una rete di accoglienza integrata e orientata alla prevenzione con il tessuto comunitario locale.

12 - Presenza di soggetti accreditati per l?area oggetto della procedura

Presenza di più soggetti o di una rete numerosa e significativa impiegata nel settore

Motivazione risposta

A livello provinciale sono presenti numerosi soggetti accreditati per poter svolgere le attività di Sportello sociale di cui al punto 6.1 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali.

13 - Presenza di servizi a forte valenza identitaria con modello di intervento peculiari di complessa trasferibilità e standardizzazione

sì

Motivazione risposta

Il Servizio presenta una forte valenza identitaria e un modello di intervento di complessa standardizzazione in quanto si fonda sull'accoglienza personalizzata della persona offesa e sulla tutela della sua dignità, richiedendo un approccio altamente multidisciplinare, flessibile e integrato nella comunità locale, non riducibile a prestazioni meramente erogative o procedurali.

14 - Variabilità della quantità del servizio/intervento

Variabile in eccesso e difetto a seconda del bisogno

Motivazione risposta

Il Servizio è ad accesso libero quindi soggetto a variazione nella quantità di persone che vi accedono, determinata dagli eventi e dalla particolarità dell'utenza.

Individuazione strumento

VERIFICHE PRELIMINARI (la verifica sulla sussistenza o meno dei seguenti elementi potrebbe avere un peso decisivo nell'individuazione dello strumento di affidamento/finanziamento al di là del risultato finale del percorso sotto indicato):

1) NATURA NON ECONOMICA DELL'INTERVENTO: in questo caso si può prescindere sia dall'applicazione della disciplina sugli aiuti di stato sia dalla disciplina sui contratti pubblici;

2) LA PRESENZA DI ENTRATE DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA nell'ambito degli interventi di accompagnamento al lavoro: in questo caso si dovrà ragionevolmente provvedere alla sola copertura del disavanzo e l'appalto potrebbe rivelarsi uno strumento non idoneo a tal fine, sulla base del principio di economicità dell'azione amministrativa.

15 - Livello di rispondenza dell'intervento ai bisogni della persona e del territorio

LIMITATO (presenza bisogni scoperti)

Motivazione risposta

Il Servizio risponde ad un bisogno specifico, rilevato anche dalla direttiva UE e dalla legge di settore, inoltre è strutturato per offrire una risposta mirata, multidisciplinare e personalizzata ai bisogni di tutela, ascolto protetto e de-stigmatizzazione della vittima, colmando un vuoto d'offerta nella rete dei servizi integrati del territorio.

16 - Livello program.: individuazione fabbisogni, risorse e modalità efficaci di risposta

LIMITATO/DA INTEGRARE

Motivazione risposta

E' necessario che l'ente pubblico si confronti con altri soggetti al fine di individuare con precisione modalità efficaci di risposta trattandosi di servizio innovativo.

17 - Partecipazione e coinvolgimento di beneficiari e familiari

MEDIO - BASSO

Motivazione risposta

I beneficiari e/o familiari non sono coinvolti nella programmazione e nella gestione del servizio.

18 - Modello prevalente di servizio

PER PRESTAZIONI SINGOLE

Motivazione risposta

Il servizio si concretizza in prestazioni rivolte alle singole persone.

19 - Stabilità del servizio nel tempo

Flessibilità, modulabilità nel tempo e necessità di attivazione urgente di interventi o prestazioni

Motivazione risposta

Il Servizio è erogato con flessibilità per modularsi in relazione alle esigenze emergenti in relazione al singolo caso.

20 - Grado di Incidenza risorse pubbliche (escluse forme di compartecipazione beneficiari)

SUFFICIENTI PER LA REALIZZAZIONE TOTALE DEL PROGETTO

Motivazione risposta

Considerato il prevalente interesse pubblico, l'Ente affidante assicura le risorse necessarie per la realizzazione del servizio.

21 - Relazione tra EP - soggetto esterno

Soggetto esterno - coprogettante, collaborante

Motivazione risposta

Il soggetto gestore, nell'ambito di una collaborazione continuativa con l'ente pubblico, esercita le funzioni di osservazione, individuazione dei bisogni di ogni singolo utente e svolgimento degli interventi previsti dal Servizio.

22 - Gestione del servizio/i oggetto della procedura

Tramite più soggetti in rete

Motivazione risposta

Per la progettazione definitiva è previsto il coinvolgimento di più soggetti.

	Contributo	Coprogettazione	Appalto	Aperto con ricorso a Tariffa
Totale per tipologia	7	7	3	5

Motivazione della scelta

Riportare le motivazioni della scelta finale dello strumento, sia in caso di conferma del risultato del percorso sia in caso di scostamento dallo stesso

Si individua quale strumento di affidamento la co-progettazione, il cui esito si concretizza nella concessione di contributi. Tale scelta è motivata in ragione del carattere di innovatività che il Servizio riveste sul territorio provinciale. La natura spiccatamente sperimentale dell'intervento richiede infatti di valorizzare l'apporto qualificato, la diretta conoscenza dei bisogni e il know-how specialistico degli enti partner. In quest'ottica, l'attivazione di un tavolo di co-progettazione permette di definire e affinare congiuntamente i contenuti operativi, le metodologie di presa in carico e le modalità attuative del progetto finale, prendendo le mosse dal progetto di massima iniziale che esprime e garantisce la fondamentale governance provinciale.

Applicazione dello strumento

23. In caso di appalto, valutazione dell?entità risorse

non pertinente

24. In caso di contributo, verifica della natura economica del servizio (variabili di controllo ai fini della normativa sugli aiuti
di stato)

a) verifica natura non economica del Servizio (SINEG)

N.B. La verifica sulla sussistenza o meno della natura economica del servizio ha un peso importante nell'individuazione dello strumento di affidamento/finanziamento
In caso di servizio di natura economica si può prescindere sia dall'applicazione della disciplina sugli aiuti di stato (SIEG)
sia dalla disciplina sui contratti pubblici, che in ogni caso non è preclusa.

25. Focus su altre esigenze informative utili per la pianificazione del procedimento

Allegato 2

Qualifica del Servizio di Assistenza e aiuto alle vittime dei reati quale servizio di natura non economica, ai sensi dell'art. 36 bis, comma 1 bis della legge provinciale 13/2007

1. Descrizione del servizio

Il Servizio di Assistenza e aiuto alle vittime dei reati riguarda la realizzazione di attività di assistenza e aiuto alle vittime di qualsiasi tipologia di reato, attraverso la gestione di sportelli territoriali di prossimità. Nello specifico, lo sportello per vittime di reato è un servizio pubblico volto a offrire accoglienza, supporto e orientamento a chiunque abbia subìto un danno a causa di un reato e si configura come uno spazio neutro e sicuro in cui la vittima viene riconosciuta come persona portatrice di diritti. ll Servizio mira a tutelare la dignità delle vittime di reato offrendo un ascolto protetto che ne prevenga la vittimizzazione secondaria e ne abbatta lo stigma, promuovendo al contempo la cultura della legalità nella cittadinanza e garantendo un supporto legale e psicologico tempestivo grazie anche al raccordo con la rete dei servizi territoriali, in conformità con quanto descritto nella scheda 6.1 (Centro di informazione, ascolto e sostegno) del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali vigente, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2187 del 2024.

2. Tipologia di interventi

Il servizio si struttura in:

- sportelli territoriali generalisti, fondati sui criteri di gratuità, riservatezza e accesso facilitato.
 Presso gli sportelli sono garantiti:
 - accoglienza e ascolto: spazio per la prima decodifica del bisogno e supporto psicologico o emotivo immediato per la gestione dell'accaduto,
 - informazione e orientamento legale: supporto nella comprensione dei propri diritti (es. accesso al gratuito patrocinio, risarcimenti statali, iter della denuncia e del procedimento penale),
 - accompagnamento e invio della vittima verso i servizi specialistici già operanti (es. servizi sociali, sanitari e psichiatrici, forze dell'ordine);
- attività di sensibilizzazione, informazione, analisi dei fenomeni criminosi e promozione della rete.

3. Regime attuale di organizzazione del servizio

Il servizio non è attualmente operativo ed è in corso di pianificazione.

4. Qualificazione del servizio (SIEG – SINEG) per la corresponsione di contributi ai sensi dell'art. 36 bis co. 1 bis della legge provinciale n. 13/2007

Come è noto il *discrimen* tra i servizi di interesse generale a carattere economico o meno è identificabile nella tipologia di attività svolta: quella economica si sostanzia nell'offerta "di beni e servizi in un determinato mercato", quella non economica nello svolgimento di "attività che si pone fuori dal mercato".

Per identificare le caratteristiche relative alle attività non economiche si possono individuare tre criteri che debbono orientare gli interpreti e che possono essere utili per qualificare il caso in esame: a) il criterio del mercato potenziale, b) il criterio dell'annullamento o assenza dell'alea imprenditoriale e c) il criterio della mancanza di remunerazione del servizio.

a) Il criterio del mercato potenziale permette di valutare la rilevanza economica di un servizio

tenendo conto della potenzialità di un mercato, analizzandone l'ubicazione, la dimensione, il bacino di utenza e le caratteristiche socio-culturali del territorio.

b) Il criterio dell'annullamento o assenza dell'alea imprenditoriale permette di escludere la rilevanza economica di un servizio in base a scelte organizzative dell'ente affidante, che predeterminerà ogni aspetto del servizio e delle modalità di svolgimento dell'attività del fornitore, riconoscendo allo stesso un importo pari solo al costo del servizio.
c) Il criterio della mancanza di remunerazione del servizio si basa sulla circostanza che la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia ritiene servizi suscettibili di essere qualificati come «attività economiche» tutte le prestazioni fornite normalmente dietro remunerazione/prezzo. La caratteristica essenziale della remunerazione va ravvisata nella circostanza che essa costituisce il corrispettivo economico della prestazione di cui trattasi, a nulla rilevando la provenienza del corrispettivo, a sottolineare il carattere fondamentale dell'attività di impresa dato dalla realizzazione di utili per l'operatore nello svolgimento del servizio.

Si ritiene che ad oggi non vi sia la presenza di un mercato potenziale.
La finalità prevalente del servizio consiste nel sostegno alle persone vittime di reato. Il servizio riveste pertanto carattere socio-assistenziale e non avrebbe la possibilità di sostenersi in un regime di libero mercato.
L'analisi del contesto sociale e della sicurezza nel territorio trentino rivela oggi una realtà in mutamento, che richiede una risposta ai bisogni di supporto della cittadinanza. Sebbene la provincia di Trento continui a mantenere un profilo di relativa sicurezza nel panorama nazionale, posizionandosi al 72° posto su 106 province secondo l'Indice della Criminalità 2025 (dati 2024) pubblicato dal *Sole 24 Ore* a novembre 2025, i segnali che stanno emergendo non possono essere trascurati.
Il dato più significativo è rappresentato da un incremento delle denunce, che nell'ultimo anno rilevato (2024) hanno raggiunto quota 15.914, segnando un aumento netto di circa 1.500 unità (+10% rispetto al periodo precedente). Questo trend non descrive soltanto una variazione statistica, ma riflette l'insorgere di nuove vulnerabilità e paure all'interno della comunità, rendendo prioritario il potenziamento di servizi strutturati per l'assistenza alle vittime.
Si ritiene che non sia riscontrabile un'alea imprenditoriale in quanto il servizio è reso gratuitamente.
L'ente pubblico affidante predetermina i vincoli in merito alle spese da rimborsare per la funzionalizzazione dello stesso all'interesse collettivo connesso al servizio. Per evitare che siano lasciati margini di scelta all'attività imprenditoriale privata, occorre precisare che il personale individuato e finanziato con i contributi pubblici deve essere destinato esclusivamente al servizio e non può essere impiegato ad altri fini in caso di carenza di utenti.
Il contributo è commisurato alle spese documentabili e ai soli costi per lo svolgimento dell'attività così come etero-determinata dall'amministrazione senza che si produca alcun utile, come previsto dal diritto europeo. Pertanto l'assenza di utile generato dal servizio costituisce un ulteriore elemento per escludere la natura economica del servizio stesso.
Il servizio assolve una rilevante funzione pubblica di sostegno alle persone vittime di ogni reato. Pertanto si configura come un servizio di interesse pubblico non assoggettabile a principi di concorrenza.

Le argomentazioni sopra espresse consentono di qualificare il servizio come SINEG, di applicare conseguentemente l'art. 36 bis, della legge provinciale n. 13 del 2007 sulla base dei criteri e delle modalità che andranno stabilite ai sensi del comma terzo del medesimo articolo e pertanto permettono di qualificare i contributi concessi ai sensi di tale articolo come "non aiuti" ai fini della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Allegato 3

Avviso di coprogettazione per la realizzazione del Servizio di Assistenza e aiuto alle vittime dei reati ai sensi della Direttiva 2012/29/UE, dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, dell'art. 8 della legge provinciale n.8 del 2005 e degli artt. 14 e 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007. (CUP C69G26000440003)

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini dell'espletamento del procedimento di cui al presente Avviso sono adottate le seguenti "Definizioni":

- **Amministrazione procedente**: Provincia autonoma di Trento - Struttura competente in materia di prevenzione della violenza e della criminalità, ente titolare del procedimento trasparente di coprogettazione, nel rispetto dei principi della legge provinciale n. 23 del 1992 in materia di attività amministrativa;
- **coprogettazione**: il procedimento istruttorio indetto con il presente Avviso ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale n. 8 del 2005, dell'art. 14 della legge provinciale n. 13 del 2007 e dell'art. 55 del D. Lgs. n. 117 del 2017;
- **CTS**: Codice del Terzo Settore, approvato con D. Lgs. n. 117 del 2017;
- **domanda di partecipazione**: l'istanza degli interessati per poter partecipare al procedimento di coprogettazione;
- **ETS accreditati, ETS partecipanti, ETS realizzatori**: gli Enti del Terzo Settore in possesso dei requisiti previsti all'art. 3 del presente Avviso che, rispettivamente, presentano la propria candidatura, sono ammessi alla partecipazione al Tavolo di coprogettazione e alla realizzazione del Progetto finale;
- **Progetto di massima**: documento con il quale l'Amministrazione procedente definisce gli obiettivi generali e specifici degli interventi, le aree di intervento e le caratteristiche essenziali, al fine di orientare gli ETS partecipanti alla coprogettazione nella definizione e nella realizzazione di un Progetto finale in materia di assistenza e aiuto alle vittime dei reati;
- **Tavolo di coprogettazione**: strumento per lo svolgimento delle attività volte alla definizione, nel dettaglio, del Progetto di massima predisposto dall'Amministrazione procedente;
- **Progetto finale**: progetto unitario finale elaborato all'interno del Tavolo di coprogettazione. Il Progetto si intende completo del piano finanziario, del cronoprogramma e dell'assetto organizzativo degli interventi;
- **relazione motivata**: il documento, allegato al provvedimento che conclude il procedimento, nel quale si ricostruiscono gli interventi dei partecipanti e si descrive il Progetto finale;
- **Convenzione**: l'accordo di collaborazione ai sensi degli artt. 3, comma 2, e 14, comma 5, della legge provinciale n. 13 del 2007 che definisce le azioni volte al perseguimento degli obiettivi prefissati, individuando tempi, modalità e responsabilità nell'attuazione dei rispettivi compiti, ogni altro elemento utile per l'espletamento delle attività previste nel Progetto finale.

Art. 2
Oggetto di coprogettazione e finalità

1. Il presente procedimento è finalizzato alla definizione e alla realizzazione di un Progetto finale per il Servizio di Assistenza e aiuto alle vittime dei reati (di seguito Servizio), ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. n. 117 del 2017, degli artt. 14 e 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007 e

dell'art 8 della legge provinciale n. 8 del 2005 (*Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale*), riconducibile alla scheda 6.1 del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali (di seguito Catalogo), da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2187 del 2024.

2. Il risultato atteso della coprogettazione è:
 a) la definizione di un Progetto finale che, sulla base del Progetto di massima allegato al presente Avviso, contenga le tipologie di interventi nonché la loro modalità di realizzazione, il piano finanziario e l'assetto organizzativo;
 b) la realizzazione del Progetto finale di cui al punto a) con tutti gli enti partecipanti al procedimento di coprogettazione che si rendano disponibili alla realizzazione dello stesso in forma singola o associata.

Art. 3
Requisiti di partecipazione e condizione di procedibilità

1. Possono presentare domanda di ammissione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 a) essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in qualità di Ente del Terzo Settore (ETS), ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
 b) essere in possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale in provincia di Trento ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento di cui al D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, per la tipologia di servizio "sportello sociale" del Catalogo dei servizi oppure, in alternativa, dell'autorizzazione e dell'accreditamento definiti ad operare in ambito socio-assistenziale per l'aggregazione funzionale età adulta/ambito residenziale;
 c) avere nello Statuto finalità coerenti con la tutela di persone che hanno subito danni fisici, psicologici o patrimoniali derivanti dalla violazione dei propri diritti;
 d) aver maturato esperienza, nei 5 anni precedenti alla data di approvazione di questo Avviso, di almeno 3 anni, anche non continuativi, sia nella gestione di attività di supporto e orientamento a favore di persone che hanno subito danni fisici, psicologici o patrimoniali derivanti dalla violazione dei propri diritti sia nel lavoro di rete;
 e) non incorrere in nessuno dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 97 del D.Lgs 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici), applicati per analogia e per quanto compatibili con questo procedimento.
2. È ammessa la partecipazione in forma associativa di più ETS. Se gli ETS non sono già formalmente costituiti nella forma aggregata al momento della presentazione della propria candidatura, gli stessi presentano una dichiarazione di impegno a costituirsi in forma aggregata. In questo caso, la costituzione formale dovrà necessariamente avvenire prima della sottoscrizione della Convenzione. In caso di partecipazione in forma associata i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti da tutti i componenti.
3. La partecipazione al procedimento di coprogettazione non dà diritto a corrispettivi o compensi comunque denominati e non costituisce impegno alcuno per l'Amministrazione procedente per il comune sforzo di elaborazione da parte dei partecipanti.

Art. 4
Responsabile del procedimento e fasi del procedimento

1. La Responsabile del procedimento è la dirigente dell'Amministrazione procedente.

2. Gli enti partecipanti al presente procedimento possono richiedere chiarimenti mediante invio di espresso quesito alla Responsabile del procedimento entro e non oltre il 3° giorno antecedente la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.
3. I chiarimenti resi dall'Amministrazione procedente sono pubblicati sul sito https://trentinosociale.provincia.tn.it/ entro 2 giorni lavorativi dalle richieste di chiarimento.
4. Il procedimento si articola nelle seguenti fasi distinte:
 a) avvio del procedimento di coprogettazione con la pubblicazione del presente Avviso;
 b) presentazione delle domande di partecipazione al procedimento di coprogettazione secondo le modalità e nel termine di cui all'art. 5;
 c) verifica del possesso dei requisiti e della sussistenza della condizione di cui al precedente art. 3;
 d) avvio del Tavolo di coprogettazione con i rappresentanti degli enti partecipanti;
 e) conclusione del procedimento di coprogettazione, contestuale approvazione del Progetto finale e concessione del contributo per la relativa realizzazione;
 f) sottoscrizione della Convenzione di cui all'art. 9.

Art. 5
Modalità di presentazione della domanda di partecipazione al procedimento di coprogettazione

1. Gli ETS presentano la domanda di partecipazione al seguente indirizzo di posta elettronica umse.prevenzionecriminalita@pec.provincia.tn.it, redatta sulla base del Modello pubblicato nell'apposita sezione del sito provinciale, entro e non oltre il ……..
2. In caso di domanda di partecipazione in costituenda forma aggregata di più ETS, gli stessi allegano alla domanda anche la dichiarazione di impegno all'aggregazione da formalizzarsi prima della firma della Convenzione, redatta sulla base del Modello pubblicato nell'apposita sezione del sito provinciale.
3. Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande di partecipazione, la Responsabile del procedimento espleta l'istruttoria sulle stesse, verificandone la regolarità formale, la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti e della condizione di procedibilità di cui all'art. 3.
4. Dopo l'espletamento dell'istruttoria di cui al comma precedente, la Responsabile del procedimento procede nel modo seguente:
 a) dà comunicazione di accoglimento dell'istanza o delle ragioni ostative all'accoglimento della stessa ai sensi dell'art. 27 bis della legge provinciale n. 23 del 1992;
 b) ad esito della presentazione di eventuali memorie o documentazioni scritte ai sensi dell'art. 27 bis della legge provinciale n. 23 del 1992 accoglie o rigetta la domanda.
5. Le istanze pervenute dopo il termine di cui al comma 1 o con modalità difformi da quelle indicate nel presente articolo sono irricevibili.

Art. 6
Tavolo di coprogettazione

1. La coprogettazione, in quanto istruttoria partecipata e condivisa, presuppone, oltre all'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, un rapporto di leale collaborazione finalizzata alla costruzione di una relazione fra i partecipanti, improntata ai principi di buona fede, proattività e reciprocità. Coerentemente, la Responsabile del procedimento, con proprio atto motivato, esclude dal procedimento di cui al presente Avviso gli ETS partecipanti che:
 a) violano i principi sopra indicati;

b) non partecipano con continuità agli incontri del Tavolo di coprogettazione, requisito che si ritiene assolto con la partecipazione ad almeno l'80% di tutti gli incontri.

2. Per ogni ETS partecipante al Tavolo di coprogettazione possono presenziare al massimo 2 rappresentanti.
3. Possono essere invitati a partecipare alle sedute del Tavolo di coprogettazione con un loro referente il Commissariato del Governo per la provincia di Trento, le Procure della Repubblica di Trento e Rovereto, la Procura per i Minorenni di Trento, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Difensore civico (in rappresentanza anche di garante minori e garante detenuti), l'Ufficio distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Trento, l'Ufficio di Servizio sociale per i Minorenni, il Centro per la Giustizia Riparativa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, il Consorzio dei comuni trentini in rappresentanza della Polizia Locale e dei Servizi sociali territoriali nonché altre Strutture provinciali a vario titolo coinvolte.
4. I rappresentanti hanno la facoltà di presentare contributi scritti, da allegare al verbale degli incontri, unitamente ad altra documentazione ritenuta utile, che la Responsabile del procedimento acquisisce agli atti.
5. Il Tavolo è presieduto dalla Responsabile del procedimento che può delegare un/a funzionario/a esperto per la conduzione dei lavori e per la facilitazione, nonché nominare un/a altro/a funzionario/a o collaboratore/collaboratrice per le funzioni di segreteria. Le attività del Tavolo sono debitamente verbalizzate e i verbali sono pubblicati sul sito web https://trentinosociale.provincia.tn.it/.
6. Al termine dei lavori del Tavolo di coprogettazione è predisposto il Progetto finale, definito in coerenza con i contenuti del Progetto di massima e con gli atti programmatori in materia, oltre che con i principi di efficacia, efficienza ed economicità. Il Progetto finale è rispettoso delle tempistiche di realizzazione delle attività coprogettate di cui all'art. 9, nonché delle risorse disponibili di cui all'art. 8 e dà evidenza delle attività da realizzare e dei relativi soggetti ai quali sono attribuite.
7. Se non si perviene, entro il termine di conclusione del procedimento, alla definizione di un Progetto finale condiviso da tutti i Partecipanti al Tavolo, la Responsabile del procedimento assegna agli stessi un termine per presentare, anche in cordata, le loro proposte di Progetto finale che tengano conto, comunque, dell'apporto potenziale di tutti i Partecipanti. La Responsabile del procedimento seleziona la miglior proposta secondo i seguenti criteri, che potranno essere ulteriormente declinati al momento dell'assegnazione del termine, dandone atto con propria determinazione:
 a) adeguatezza, coerenza e pertinenza complessiva della proposta progettuale con le finalità e gli obiettivi dell'intervento oggetto dell'istruttoria;
 b) previsione di un piano economico entrate/uscite pluriennale finanziario, patrimoniale e coerente col piano delle attività, redatto secondo criteri di sostenibilità;
 c) pertinenza e congruità dei costi della proposta progettuale.

 La Responsabile del procedimento può riservarsi di migliorare ulteriormente la proposta previa comunicazione al proponente o ai proponenti, se in cordata, senza ledere gli interessi degli altri ETS partecipanti che hanno presentato le proposte non selezionate.

 Agli ETS partecipanti la Responsabile del procedimento assegna un termine per aderire alla proposta selezionata ed eventualmente migliorata. Gli ETS partecipanti che non aderiscono vengono esclusi dal procedimento. Anche in questa fase è possibile comunque apportare ulteriori migliorie su proposta di uno o più ETS partecipanti purché concordate con tutti gli altri partecipanti.
8. La Responsabile del procedimento, dopo lo svolgimento dei lavori, dichiara concluse le attività di coprogettazione, acquisendo agli atti l'eventuale Progetto finale condiviso anche attraverso il sub-procedimento di cui al comma 7, ed elaborando la propria relazione motivata per l'assunzione delle eventuali decisioni conseguenti ai sensi dell'art. 7.

9. Gli incontri del Tavolo di coprogettazione sono massimo 3 e si svolgono in presenza presso gli uffici dell'Amministrazione procedente. Il primo incontro del Tavolo si svolgerà il giorno ……; il calendario dei successivi incontri è definito nella prima data di convocazione, a cura della Responsabile del procedimento.
10. In relazione alle idee, informazioni o a qualsiasi contenuto apportato nell'ambito delle attività del Tavolo di coprogettazione, ciascun partecipante sottoscrive una dichiarazione di esonero dell'ente pubblico da ogni responsabilità legata alla relativa proprietà intellettuale, nonché di consenso al trattamento, compresa la pubblicazione, dei medesimi progetti e proposte.
11. L'Amministrazione procedente, in relazione all'oggetto ed alle finalità del procedimento di cui al presente Avviso, mette a disposizione degli ETS partecipanti, la cui domanda di partecipazione alla coprogettazione sia stata ammessa, la documentazione e le informazioni ritenute utili.
12. Il materiale raccolto e i verbali degli incontri del Tavolo di coprogettazione sono oggetto di pubblicazione ad esclusione di eventuali contenuti qualificabili come segreti commerciali.

Art. 7
Conclusione del procedimento

1. Il procedimento si conclude entro il 31 dicembre 2026 con l'approvazione della relazione motivata della Responsabile del procedimento mediante sua determinazione, fatta salva la possibilità di proroga per il tempo necessario in presenza di comprovate esigenze; in tal caso l'Amministrazione procedente, con specifico provvedimento, dispone la proroga e adotta contestualmente le misure atte a garantire la continuità del Servizio attualmente in essere.
2. In caso di esito positivo del procedimento, la determinazione di cui al comma 1 può autorizzare l'avvio delle attività, presumibilmente a partire dal 1° gennaio 2027, anche nelle more della sottoscrizione della Convenzione.
3. La relazione di cui al comma 1 e gli esiti del procedimento di coprogettazione sono pubblicati dall'Amministrazione procedente sul sito https://trentinosociale.provincia.tn.it/ ; con ciò sono assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti.

Art. 8
Risorse economiche destinate a sostenere il Progetto finale e modalità di assegnazione delle risorse

1. L'ammontare delle risorse complessivamente disponibili a sostegno della realizzazione degli interventi e delle attività definite in fase di coprogettazione è pari al massimo ad Euro 450.000,00 per 36 mesi con avvio presunto del Servizio dall'1 gennaio 2027 e con termine al 31 dicembre 2029.
2. L'importo massimo del contributo riferito al primo anno e conseguentemente quello complessivo possono essere rideterminati in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio del Servizio.
3. Il contributo effettivo è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese ammesse e delle eventuali entrate correlate al Servizio, ovvero contributi/finanziamenti da parte di enti pubblici diversi dalla Provincia o di altri enti/soggetti privati, evidenziate in sede di rendicontazione. Non sono ammessi finanziamenti del Servizio riferiti ad altre agevolazioni previste dalle leggi provinciali.
4. Le modalità di liquidazione delle risorse sono stabilite nella Convenzione di cui all'art. 9 di questo Avviso.

5. Nel caso in cui il Progetto finale non sia realizzato nei tempi e alle condizioni stabilite e se si verificano inadempienze parziali o totali degli impegni assunti, l'Amministrazione procedente può revocare totalmente o parzialmente il quantum delle risorse assegnate.
6. Se l'ETS partecipante sottoscrittore della Convenzione è inadempiente, o sono accertate somme spese ma non ammissibili, ovvero non ha utilizzato interamente le somme assegnate da parte dell'Amministrazione procedente, quest'ultima procede alla riduzione del quantum delle risorse assegnate nella misura della spesa ritenuta inammissibile, delle somme non utilizzate o, nei casi pertinenti, in proporzione alla gravità del comportamento irregolare, sulla base degli esiti dei controlli effettuati.
7. Se le inadempienze o le irregolarità pregiudicano l'efficacia dell'intervento, l'Amministrazione procedente si riserva la possibilità di procedere alla revoca parziale o totale delle risorse assegnate.

Art. 9
Convenzione e relativa durata

1. In esito del Tavolo di coprogettazione sono individuati gli ETS partecipanti disponibili a realizzare le attività, o quota parte delle stesse, così come definite nel Progetto finale.
2. I contributi di ciascun ETS partecipante sono descritti nella Convenzione come indicato nel Progetto finale. Nella Convenzione, sottoscritta con l'ente realizzatore e in caso di più enti con l'ente capofila; sono previsti, fra l'altro:
 a) gli ETS realizzatori del Progetto finale, l'oggetto e la durata della Convenzione;
 b) le modalità di realizzazione del Progetto finale, nonché l'ammontare delle risorse a tal fine assegnate;
 c) le disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro, nonché la previsione, in caso sia necessario garantire la continuità di attività già in essere, dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale n. 2 del 2016;
 d) le disposizioni per la tutela dei dati personali, con l'eventuale previsione di contratti di nomina di responsabile esterno, sulla base del ruolo assunto da ciascun soggetto partecipante alla realizzazione del Progetto finale;
 e) gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte;
 f) le modalità di organizzazione dei rapporti tra tutti i soggetti coinvolti, gli strumenti decisionali e di coordinamento;
 g) le modalità di rendicontazione delle spese finanziate dall'ente realizzatore e in caso di più enti dall'ente capofila;
 h) il sistema di monitoraggio e valutazione delle attività previste dal Progetto finale;
 i) la possibilità che la Convenzione sia soggetta a revisione su iniziativa della Provincia, tenuto conto sia dell'andamento della realizzazione del Progetto finale, del fabbisogno o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva del medesimo progetto.
3. La realizzazione del Progetto finale ha durata massima di 36 mesi, presumibilmente a partire dal 1° gennaio 2027 e con scadenza al 31 dicembre 2029. La Provincia si riserva la possibilità di rinnovare la Convenzione, anche ridefinendo congiuntamente ai partner di progetto i contenuti del Progetto finale per un periodo massimo di ulteriori 24 mesi, da autorizzare con successivo ulteriore provvedimento della dirigente dell'Amministrazione procedente, tenuto conto della valutazione del progetto, della programmazione sociale e compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio provinciale. Se la ridefinizione dei contenuti del Progetto finale determina un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 30% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Ulteriori maggiorazioni

per eventuali modifiche del contratto collettivo nazionale e relativo contratto integrativo provinciale possono essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

4. E' fatta salva la possibilità di proroga del termine di realizzazione del Progetto finale su richiesta della Provincia per un periodo massimo di 6 mesi, nel caso in cui si renda necessario garantire la continuità del Servizio sul territorio in attesa di definire nuove soluzioni operative. Tale proroga e l'assegnazione delle relative risorse sono disposte con provvedimento, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sul bilancio provinciale.

Art. 10
Modalità di svolgimento delle attività oggetto di finanziamento

1. L'Amministrazione procedente definisce con gli ETS realizzatori gli aspetti organizzativi e funzionali per un efficace ed efficiente svolgimento delle attività in vista del comune obiettivo come definito nel presente Avviso.
2. Gli ETS realizzatori dispongono, al momento della stipula della Convenzione e a qualsiasi titolo, degli spazi fisici per lo svolgimento del Servizio e devono essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze eventualmente necessarie alla realizzazione di quanto concordato con l'Amministrazione, nonché sottoscrivono adeguate polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi.
3. L'Amministrazione procedente resta in ogni caso sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento delle attività coprogettate e per la realizzazione delle quali è stato erogato il finanziamento.

Art. 11
Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili, finanziate con il contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007, sono riferite, a titolo esemplificativo, ai costi per: il personale, le collaborazioni e le consulenze, la formazione, l'acquisto di beni di consumo e piccole attrezzature, i volontari, le sedi in cui si svolge il Servizio, altre spese strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività, nonché, in quota parte, per le spese generali.
2. Eventuali tipologie di spese ammissibili ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1. sono individuate nell'ambito del procedimento di coprogettazione e declinate nella Convenzione con la quale sono disciplinati, tra l'altro, i rapporti finanziari tra la Provincia e gli ETS realizzatori.

Art. 12
Verifica delle attività realizzate ed erogazione delle risorse

1. La dirigente della Struttura provinciale competente in materia di prevenzione della criminalità, anche attraverso personale appositamente designato, si riserva di effettuare verifiche sulla realizzazione del Progetto finale, eventualmente anche presenziando alle iniziative coprogettate.
2. L'erogazione del contributo concesso per ogni anno avviene secondo le seguenti modalità:
 a) primo acconto pari al 25% del contributo annuo concesso;
 b) secondo acconto pari al 25% del contributo annuo concesso;
 c) terzo acconto pari al 20% del contributo annuo concesso;
 d) quarto acconto pari al 15% del contributo annuo concesso;
 e) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione annuale e di quanto erogato in precedenza.

3. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera a) del precedente comma 2, da presentarsi dal 1° gennaio, va allegata, per il primo anno di attività, una dichiarazione di avvenuto avvio dell'attività e, per gli anni successivi, una dichiarazione di continuazione dell'attività.
4. Alle domande di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 2, da presentarsi rispettivamente dal 1° aprile e dal 1° luglio, va allegata una sintetica relazione sull'attività svolta da inizio anno fino al 31 marzo per quanto riguarda la lettera b) e fino al 30 giugno per la lettera c).
5. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera d) del precedente comma 2, da presentarsi dal 1° ottobre, va allegato, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute di cui all'articolo 11 dell'Avviso, e delle eventuali entrate conseguite correlate al Servizio, da inizio anno (per il primo anno dalla data di decorrenza della Servizio) e fino al 30 settembre, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nel medesimo periodo. L'Amministrazione procedente, in base all'andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite, può rideterminare l'importo dell'acconto di cui alla lettera d).
6. Alla domanda di liquidazione del saldo del contributo di cui al comma 2, lettera e), da presentarsi dal 1° gennaio al 30 settembre dell'anno successivo, oltre al rendiconto redatto secondo quanto indicato per la richiesta del quarto acconto di cui alla lettera d) del precedente comma 2 e riferito all'intero anno, vanno allegate: una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, copia semplice del bilancio consuntivo dell'Ente realizzatore relativo all'esercizio precedente, nonché ogni altra documentazione prevista dall'articolo 4 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, riferita all'anno.

Art. 13
Obblighi in materia di trasparenza

1. Agli atti ed ai provvedimenti relativi al presente procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

Art. 14
Trattamento dei dati

1. Ai sensi della normativa nazionale ed europea in materia i dati personali acquisiti via posta elettronica o con altre modalità, sono raccolti e utilizzati dall'Amministrazione unicamente per le finalità del presente Avviso e nel rispetto delle norme di legge. I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione. Il preposto al trattamento è la dirigente della Struttura competente in materia di prevenzione della violenza e della criminalità.

Art. 15
Elezione di domicilio e comunicazioni

1. Gli ETS partecipanti al presente procedimento eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione, mediante presentazione della domanda stessa.
2. Le comunicazioni avvengono esclusivamente mediante invio di PEC all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.

Art. 16
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto in questo Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in Premessa.

Allegato 3.a

PROGETTO DI MASSIMA
PER LA REALIZZAZIONE
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E AIUTO ALLE VITTIME DEI REATI

1. Contesto

Questo Progetto di massima definisce l'impianto generale per l'istituzione e l'operatività del nuovo Servizio provinciale di assistenza e aiuto alle vittime di qualsiasi tipologia di reato. L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che la tutela della persona offesa dal reato costituisce un cardine fondamentale della coesione sociale e della qualità della vita sul territorio trentino, richiedendo risposte pubbliche organiche, tempestive e fondate sul coordinamento multilivello tra istituzioni e Terzo Settore.

L'assetto normativo di riferimento affonda le sue radici nell'evoluzione del diritto europeo in materia di garanzie e diritti delle persone offese. In particolare, la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, ha istituito norme minime sui diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato, sancendo il principio per cui ogni vittima deve poter accedere a servizi di supporto specialistici, gratuiti, riservati e commisurati alle specifiche vulnerabilità individuali. Tale quadro comunitario trova ulteriore e stringente attuazione nelle direttive di consolidamento e aggiornamento della disciplina, quali la Direttiva (UE) 2026/1472 del 17 giugno 2026, che rafforza le garanzie procedurali, l'accesso alla giustizia riparativa e la continuità dell'assistenza psicologica e legale integrata su scala territoriale.
A livello locale, il fondamento dell'azione amministrativa provinciale è rappresentato dalla legge provinciale n. 8 del 2005 (*Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale)*, che riconosce alla Provincia autonoma di Trento un ruolo propulsivo e di coordinamento nella promozione di politiche locali della sicurezza orientate non solo alla prevenzione dei fenomeni criminosi e al controllo del territorio, ma anche alla rimozione delle conseguenze morali, sociali ed economiche derivanti dai reati. In questo ambito la Provincia è chiamata a favorire la realizzazione di reti territoriali integrate ed interventi coordinati idonei a prevenire la vittimizzazione secondaria e a sostenere la piena ripresa della vita personale, familiare e sociale delle persone colpite.
La legge citata stabilisce in particolare che la Provincia intervenga in favore delle vittime dei reati promuovendo la realizzazione di sportelli di assistenza e di aiuto, finalizzati all'orientamento giuridico-legale, al supporto amministrativo e all'assistenza psicologica, con particolare riferimento alle categorie più deboli.
Il Consiglio provinciale in tale ambito ha approvato in data 17 dicembre 2024 l'ordine del giorno n. 109/XVII impegnando la Giunta ad avviare una verifica sullo strumento dello sportello per vittime di reato, già attivo in altre realtà regionali, al fine di valutarne la realizzazione in provincia di Trento.

L'analisi del quadro della criminalità in Trentino offre elementi essenziali per contestualizzare il fabbisogno reale di tutela. Anche se in provincia di Trento sono registrati indici di percezione della sicurezza ed una qualità della vita superiori alle medie nazionali, le più recenti rilevazioni statistiche documentano una dinamica del fenomeno criminoso che merita un'attenzione mirata e costante. Secondo i dati ufficiali raccolti ed elaborati dall'ISTAT nell'ambito delle indagini sulla sicurezza

dei cittadini[1] e dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero[2], nell'ultimo triennio si osserva una complessiva stabilità ma anche una ripresa quantitativa delle denunce per diverse tipologie di illecito, culminata con quasi sedicimila eventi delittuosi registrati annualmente a livello provinciale (+7,1% rispetto all'anno precedente). Si rileva in particolare una rilevante incidenza di reati predatori, tra cui oltre 2.500 denunce nell'anno 2025 per truffe e frodi informatiche.
L'esame dettagliato della matrice dei reati evidenzia inoltre come si assista al consolidamento di condotte predatorie a forte impatto emotivo e patrimoniale, tra cui i furti in abitazione, le truffe telematiche ed informatiche e i raggiri ai danni delle fasce di popolazione più anziane e vulnerabili. A queste fattispecie si aggiungono le manifestazioni di microcriminalità e aggressione in ambito urbano che, pur non raggiungendo livelli di allarme di sistema, determinano nelle vittime stati di prostrazione, insicurezza e disorientamento rispetto all'accesso alle forme di tutela legale, patrimoniale e socio-sanitaria.
Secondo quanto riportato nell'Indice della Criminalità de Il Sole 24 ORE[3] pubblicato il 12 ottobre 2026, la provincia di Trento si colloca al 55° posto della classifica nazionale su 106 province, avendo registrato nel corso del 2025 un totale di 17.204 delitti denunciati, pari a un'incidenza di 3.146,4 reati ogni 100.000 abitanti.
In questo contesto si intende valorizzare l'esperienza pluriennale maturata nella gestione della rete acquisita all'interno dei servizi antiviolenza, estendendo il modello di presa in carico integrata alla totalità dei reati previsti dall'ordinamento. Tale scelta mira a superare la frammentazione degli interventi, assicurando che chiunque abbia subito un danno in conseguenza di un reato possa trovare un unico punto di accesso e di orientamento, in grado di attivare in modo coordinato le prestazioni psicologiche, le consulenze legali informative, la mediazione dei conflitti e il raccordo con i servizi socio-assistenziali e sanitari del territorio.
L'approccio adottato si caratterizza per la flessibilità organizzativa e per la capacità di operare in stretta sinergia con la Magistratura, le Forze dell'Ordine, gli Enti locali e le realtà del Terzo Settore accreditate.
Con questo Progetto si intende confermare l'attenzione ai diritti fondamentali della persona, ponendosi in linea con gli standard europei e strutturando un servizio pubblico accogliente e rispondente alle esigenze di protezione della comunità.

2. Oggetto della coprogettazione

L'oggetto della coprogettazione è la costruzione e realizzazione del Servizio provinciale di assistenza e aiuto alle vittime di qualsiasi tipologia di reato (di seguito Servizio), in diretta attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge provinciale n. 8 del 2005.
Il Servizio trova riferimento nella Scheda 6.1 "Sportello sociale – Centro di informazione, ascolto e sostegno" del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali della Provincia autonoma di Trento, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2187 del 2024 (di seguito Catalogo), e si articola anche mediante la gestione diretta di una rete di sportelli territoriali di prossimità.
Nello specifico, il Servizio si configura quale servizio generalista e ad accesso universale, concepito per offrire accoglienza, supporto e orientamento a chiunque abbia subito un danno fisico, psicologico, emotivo o economico in conseguenza di un fatto criminoso.
Il Servizio pone al centro la persona quale titolare di diritti e le sue specifiche esigenze di tutela; offre uno spazio sicuro, riservato e neutrale senza svolgere alcuna funzione di polizia né di accertamento giudiziario, ponendosi invece come punto di snodo e raccordo integrato con le risorse sanitarie, legali, sociali e di tutela del territorio.

[1] ISTAT - Indagine campionaria sulla *"Sicurezza dei cittadini e percezione del degrado e della criminalità". https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-tematici/giustizia-e-sicurezza*
[2] Direzione Centrale della Polizia Criminale (Banca dati SDI) e presentati all'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2026
[3] *https://lab24.ilsole24ore.com/indice-della-criminalita/*

Il Servizio comprende inoltre la pianificazione e la diffusione, in rete con i competenti uffici provinciali e gli enti interessati, di campagne pubbliche di informazione, sensibilizzazione e prevenzione, con un focus prioritario rivolto al contrasto dei reati predatori e delle truffe. L'iniziativa prevede anche lo sviluppo di azioni di sistema orientate al consolidamento della rete territoriale di supporto, la cui regia rimane in capo alla Provincia autonoma di Trento.

3. Finalità del servizio

Il Servizio persegue l'obiettivo prioritario di tutelare la dignità e i diritti delle persone offese dal reato, garantendo uno spazio di ascolto protetto, riservato e gratuito, in linea con gli standard sanciti dalla normativa europea. Una finalità centrale è rappresentata dal contrasto alla vittimizzazione secondaria, evitando che il contatto con le istituzioni o il complesso iter burocratico e giudiziario arrechino ulteriore sofferenza o disagio al soggetto colpito.
L'intervento si propone inoltre di promuovere la cultura della legalità e la prevenzione dei reati, accrescendo la consapevolezza della cittadinanza sui rischi esistenti, con particolare attenzione alla prevenzione delle truffe ai danni delle persone anziane e fragili e diffondendo la conoscenza delle tutele pubbliche disponibili. In quest'ottica, il Servizio opera per superare la stigmatizzazione sociale ed il senso di colpa o vergogna che frequentemente ostacolano la richiesta di supporto, qualificando lo Sportello quale presidio di assistenza legale e psicologica immediata. Infine, l'attività mira a raccordare in modo sistematico i diversi attori istituzionali, sanitari e sociali del territorio, assicurando interventi tempestivi, multidisciplinari e personalizzati.

4. Interventi e attività da realizzare

Le prestazioni offerte nell'ambito del Servizio comprendono:

a) l'attivazione e la gestione operativa degli sportelli di assistenza e aiuto alle vittime dei reati. Tali presidi erogano attività di informazione sugli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, affiancando gli utenti nelle procedure amministrative necessarie per accedere ai servizi pubblici e alle provvidenze economiche volte a mitigare il danno subito. Gli sportelli garantiscono l'assistenza psicologica di primo livello, la consulenza legale informativa e l'orientamento guidato verso le prestazioni sanitarie e sociali volte alla cura e al reintegro della persona, rivolgendo un'attenzione prioritaria alle categorie maggiormente vulnerabili ed alle vittime di reati gravi o violenti. È garantita la mediazione linguistica e culturale.
b) la realizzazione, in collaborazione con le Istituzioni, di iniziative di sensibilizzazione, informazione e prevenzione rivolte alla cittadinanza, orientate in particolare a contrastare le condotte predatorie e i raggiri finanziari o telematici.
c) il lavoro di rete, che comprende la mappatura aggiornata delle risorse territoriali esistenti a supporto delle vittime ed il mantenimento di stabili connessioni operative con l'Autorità Giudiziaria, le Forze dell'Ordine, le Polizie Locali, gli organi di garanzia previsti dall'ordinamento, i servizi sociali, sanitari e socio-sanitari e tutti gli altri servizi interessati.

5. Destinatari del servizio

Il Servizio si rivolge alle vittime di qualsiasi tipologia di reato, intese come persone fisiche che hanno subito un danno fisico, psicologico o patrimoniale causato direttamente da un illecito penale. La tutela si estende ai familiari e alle persone legate alla vittima che subiscono le conseguenze del reato, con particolare rilevanza nei casi di omicidio o di delitti di particolare gravità.
L'accesso al Servizio è universale, gratuito e privo di ogni discriminazione: è garantito senza alcuna distinzione di genere, età, nazionalità, etnia, condizione socio-economica o natura del reato subito, e prescinde integralmente dall'avvenuta formalizzazione di una denuncia o querela presso le Autorità competenti.

6. Modalità di accesso

L’accesso allo Sportello avviene in modo libero e gratuito tramite contatto telefonico, posta elettronica o accesso diretto presso le sedi, nel rispetto della riservatezza della persona.
Per quanto riguarda i minorenni, l'accesso avviene di norma con l'accompagnamento dei genitori, del tutore o di chi esercita la responsabilità genitoriale. Se un minore contatta lo Sportello in via autonoma, le operatrici e gli operatori assicurano l'immediata accoglienza, effettuando un'attenta valutazione delle circostanze operative ed attivando tempestivamente i Servizi Sociali territoriali o la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni laddove emergano elementi di pregiudizio.
Se allo Sportello accedono donne vittime di violenza di genere o domestica, le operatrici e gli operatori garantiscono la prima accoglienza e provvedono all'immediato raccordo operativo con la rete consolidata dei Centri Antiviolenza e delle strutture specializzate attive sul territorio provinciale.
Il Servizio dispone di un recapito telefonico dedicato e dotato di segreteria telefonica attiva negli orari di chiusura, da collegare con il Numero Unico Europeo per il sostegno e la protezione delle vittime di reato 116 006 una volta attivato in Italia.

7. Dotazione organica e figure professionali

Per l'esecuzione delle attività oggetto di coprogettazione, gli Enti si avvalgono di personale qualificato nel rispetto della normativa vigente, dei contratti collettivi di lavoro di settore e dei requisiti stabiliti dal Catalogo.
In considerazione dell'impatto multidisciplinare che il reato determina sul piano legale, psicologico e sociale, il Servizio garantisce un'équipe di lavoro integrata composta da almeno:

a) un/una assistente sociale, che svolge la prima accoglienza e la valutazione globale dei bisogni, guidando l'utente attraverso la rete dei servizi socio-assistenziali e sanitari del territorio;
b) uno/a psicologo/a, che garantisce l'ascolto protetto e il sostegno di primo livello, offrendo una prima elaborazione dell'evento traumatico per prevenire la vittimizzazione secondaria;
c) un/a consulente legale che fornisce informazione neutrale e orientamento sui diritti riconosciuti dall'ordinamento, illustrando le opzioni procedurali, i termini legali e le opportunità di accesso al patrocinio a spese dello Stato e ai fondi di indennizzo.

Gli Enti possono altresì avvalersi di consulenze specialistiche esterne per prestazioni legali avanzate o per interventi di mediazione linguistica e culturale.
Il Progetto finale include un piano di formazione continua del personale, prevedendo la partecipazione obbligatoria ai percorsi di formazione e aggiornamento promossi dalla Provincia autonoma di Trento.

8. Sedi del servizio

Il Servizio è articolato presso una sede principale ubicata nel comune di Trento e almeno due sedi periferiche, di cui una ubicata nel comune di Rovereto e l’altra in una località da definire in sede di coprogettazione.
Le sedi sono situate in posizioni centrali facilmente raggiungibili e dotate di spazi riservati dedicati ai colloqui, di servizi igienici e di eventuali spazi per l’attesa e per altre attività.
Tutte le sedi devono inoltre possedere i requisiti edilizi ed autorizzativi previsti per lo Sportello sociale ai sensi del D.P.P. n. 3-78/Leg del 2018.

9. Risorse finanziarie e durata del progetto

Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Provincia autonoma di Trento per la realizzazione del Servizio ammontano a complessivi Euro 450.000,00 per una durata massima di 36 mesi, corrispondenti ad un budget annuo di Euro 150.000,00, con decorrenza presunta dal 1° gennaio 2027 fino al 31 dicembre 2029.

L’importo del contributo relativo alla prima annualità, e conseguentemente il valore totale complessivo del finanziamento, possono essere rideterminati in misura proporzionale ai mesi effettivi di attività, in ragione della data di reale avvio del Servizio.